

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 30. Aprile 1861.  
dal Ministro Delle Finanze*

OGGETTO

*Abrogazione delle disposizioni eccezionali in vigore nella  
Città di Livorno riflettenti i pubblici incanti.*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Andreucci

» 2° Menichetti

» 3° Mosca

» 4° Naccio

» 5° Cavour &

» 6° Panattoni

» 7° Oracci

» 8° Malenchini

» 9° Fabrizi

Relatore *Menichetti*

Adottata nella tornata del 21. Maggio 1861.

554

# Ministero delle Finanze

Progetto di legge per l'abolizione  
della tassa di Acta Pubblica  
nella città di Livorno

LIVORNO

Il principato dei Medici inteso a promuovere  
l'incremento della città di Livorno, tra i molti privilegi  
conceduti a quella città, volle che fosse immune dal  
diritto che chiamavano volgarmente gabella dei cartiati, che  
nelle altre parti della Toscana si pagava per le vendite  
degli immobili in ragione del 7.  $\frac{1}{2}$  per 100.

Il favore accordato a Livorno rispose mirabilmente  
al fine di quei Principi. Più tardi si volle rinovarlo  
per solo interesse fiscale, ma non vando il Governo  
Granducale togliere apertamente l'accordato privilegio  
in una età in cui si reputavano inviolabili le  
immunità e le esenzioni che i Principi largivano,  
fu istituito in Livorno un particolare ufficio detto  
nell'acta pubblica, al quale competeva esclusivamente  
rogate le vendite dei beni di ogni natura che si  
facevano per autorità di giudice o per volontà dei  
cittadini con le forme del pubblico incanto. L'ufficio  
in tale occasione percepiva per conto del fisco un  
diritto ragguagliato al prezzo della vendita.

Questa maniera di preventivo concedevasi  
in appalto secondo le regole stabilite colla notificazione  
del 3 febbrajo 1777. colla quale in esecuzione di un  
rescritto del 18 maggio 1776 ed in un modo proprio  
si pose all'incanto il preventivo dell'acta pubblica  
della città di Livorno.

Con questo provvedimento furono sottoposti  
allo stesso diritto le vendite dette prese di mare, quant

in notte gli anticipati le facevano all'asta pubblica. Per ogni  
bico l'appaltatore doveva pagare alla comunità un terzo  
del provento, e i due restavano a lui che le altre due  
terze partiva.

Per le vendite promosse dai privati, di stabili,  
mobili, bastimenti, mercanzie, con la dotta notificazione  
il diritto fu limitato al 5 p. 100. del prezzo da pagarsi  
metà dal compratore, e metà dal venditore. Se le  
vendite erano di beni erariali o di pubbliche aziende  
non si doveva esigere che la sola metà dovuta dal  
compratore. Si aggiunsero altre regole speciali per  
livelli e per gli affitti, privilegiando quelli delle  
amministrazioni governative e della sua casa  
dei papi di Prato.

Così durarono le cose, con vantaggio della città  
di Livorno, benché nuovamente gravata di quei  
diritti, rispetto alla rimanente Toscana, che pagava  
la gabella dei contratti, fino alla riunione del Grand  
Ducato all'Impero Francese.

Il Governo Francese pareggiò come era sua regola,  
le condizioni del paese, lo appoggiò senza eccezioni  
al diritto del Registro, ma nel tempo stesso abolì  
quello dell'asta pubblica in Livorno.

Appervenuta la restaurazione del 1814, l'antica  
Dinastia, mentre mantenne in Livorno come  
nella restante Toscana la tassa del Registro, vi  
riabilitò pure l'antica fiscalità dell'asta pubblica,  
e così quello che in origine era stato conceduto a  
titolo di favore, divenne per quella città un  
privilegio odioso.

Questa tassa eccezionale sussiste ancora, e  
pone la città e il territorio di Livorno in una  
condizione gravosa quanto ingiusta.

Gravosa per l'indole stessa di quel tributo  
indiretto, che specialmente ferisce i minori, gli  
interdotti, i corpi morali, costretti per legge o

In regolamento alla forma dell'asta pubblica; o sta  
 a carico dei debitori insolventi che sopportano  
 un'espropriazione forzata, spesso torna ad danno  
 dei creditori che pel sovracchio della spesa non  
 possono più essere pagati integralmente dei loro  
 crediti. Dell'ingiustizia non è poi adire, dappoiché  
 quel diritto ufficialmente concesso in appalto per  
 l'annua canone di sole 30.000 lire toscane, mentre  
 dà così picciol frutto, pone la città di Livorno in  
 condizione più grave di ogni altra parte della  
 Toscana, con aperta violazione del principio civile  
 e costituzionale della parità dei tributi.

Non può quindi tardare il Parlamento  
 Nazionale alla riparazione di un'ingiustizia da  
 cui rifuggiva benché thasiero, il governo civile  
 dell'Impero francese.

Nell'attuale contratto d'appalto non meno  
 che nella notificazione del 3 febbraio 1847 si legge  
 riservata al governo la facoltà di modificare ed  
 anche di rescindere il contratto, con la sola  
 riduzione, o con l'abbandono, secondo i casi  
 dell'annuo canone di affitto; quindi il corrente  
 appalto che doveva durare sino al 31 dicembre  
 del 1862 non frappone il menomo ostacolo alla  
 proposta di legge che il Riferente e Ministro  
 delle Finanze vi prega di ammettere in  
 via di urgenza, perche quando ottenga  
 l'approvazione delle Camere e la  
 sanzione del Re, possa curarne  
 la esecuzione immediata e far  
 cessare quell'abuso del 1° di giugno  
 del corrente anno.

N. 32.  
Progetto di legge presentato dal Ministro alle Finanze  
(Bartolacci)

Abrogazione delle disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno relative  
ai pubblici incanti.

Sanata del 30. Aprile 1866.

## Progetto di Legge.

Art. 1<sup>mo</sup>

Tutte le disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno a regola dell'asta pubblica, specialmente il Rescritto Sovrano del 18 Maggio 1776. colle relativa notificazione del 3 febbrajo 1777 ed il Sovrano Rescritto in data 21 Dicembre 1821. sono dal 1<sup>o</sup> giugno 1866 abrogate e cesserà dallo stesso giorno la esazione della tassa di asta pubblica stabilita colle disposizioni medesime.

Art. 2<sup>o</sup>

Dal predetto giorno 1<sup>o</sup> giugno 1866. si osserveranno per gli incanti all'asta pubblica nella città di Livorno le stesse disposizioni di legge, Regolamenti e Tariffe che sono in vigore per tale materia nelle altre parti della Toscana.

**CAMERA DEI DEPUTATI****RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

composta dei Deputati

**ANDREUCCI, MENICETTI, MOSCA, MACCIO' CAVOUR GUSTAVO,  
PANATTONI, BRACCI, MALENCHINI, FABRIZI**

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

*nella tornata del 30 aprile 1861.***Abrogazione delle disposizioni eccezionali attualmente in  
vigore nella città di Livorno riflettenti i pubblici incanti.**Tornata del 18 maggio 1861.**SIGNORI,**

Il progetto di legge che il signor Ministro delle finanze presentava nella tornata del 30 aprile intorno alla abrogazione in Livorno delle leggi e regolamenti che mantengono un sistema eccezionale per le vendite che si fanno all'asta pubblica, come venne accolto con plauso negli uffici, non poteva non esserlo egualmente dalla Commissione vostra.

Basta leggere la relazione che precede questo progetto di legge, ove con pochi tratti è delineata la storia della istituzione dell'asta pubblica in Livorno, e delle fasi che ha subito, per essere convinti che quello che fu già un privilegio utile per un certo rispetto all'incremento materiale di quella città, si risolve oggi in una odiosa imposta a detrimento dei privati e pubblici interessi: quindi provvidissimo il concetto di farne scomparire quanto prima le tracce.

Il sistema delle vendite all'incanto, adottato su larga scala nei grandi mercati inglesi ed americani, è quivi ritrovato di grandissima utilità pel commercio; di qui la necessità di lasciarlo alla libera concorrenza e di svincolarlo da diritti on-

(52-A)

rosi che ne impediscono lo sviluppo, affinché possa anco nei nostri mercati operare il facile trapasso delle merci in più mani ed avvicinarle con maggior facilità in quelle dei consumatori.

Ma quanto alle vendite coatte, sia di mobili, sia d'immobili, nulla di più fatale che un balzello che grava su proprietà pur troppo per diverse ragioni cadute in deprezzamento; quindi utilissimo il toglierlo e rendere la spesa della vendita la più mite possibile. E questo è appunto ciò cui mira la legge che viene proposta alla vostra approvazione, colla quale si raggiungono tre scopi egualmente utili, sia economicamente, sia politicamente considerati.

1° A quello di fare scomparire una eccezionalità non giustificabile da qualunque punto di vista voglia riguardarsi.

2° Quello di restituire al corso ordinario di giustizia ciò che è divenuto una specie di privato monopolio.

3° Quello finalmente di togliere un tributo ingiusto e gravoso, anzi unicamente fiscale, per cui l'odio che ingenera non è nemmeno compensato dal lucro che ne risente lo Stato.

Premesse queste poche osservazioni, la vostra Commissione, o signori, crede di soddisfare al desiderio manifestato unanimemente negli uffici proponendovi di accettare il progetto del Ministero qual esso è, salvo una leggera modificazione in una frase della compilazione, modificazione, per altro, che nulla toglie o aggiunge al progetto ministeriale.

MENICHETTI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

Tutte le disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno, a regola dell'asta pubblica, e specialmente il rescritto sovrano del 18 maggio 1776, colla relativa notificazione del 5 febbraio 1777, ed il sovrano rescritto in data 21 dicembre 1821, sono dal 1° giugno 1861 abrogate, e cesserà dallo stesso giorno la esazione della tassa di asta pubblica stabilita colle disposizioni medesime.

~~Art. 2.~~

Dal predetto giorno 1° giugno 1861 si osserveranno per gli incanti all'asta pubblica nella città di Livorno le stesse disposizioni di legge, regolamenti e tariffe che sono in vigore per tale materia nelle altre parti della Toscana.

~~Art. 1.~~

Tutte le disposizioni eccezionali attualmente in vigore nella città di Livorno, che attualmente regolano l'asta pubblica, e specialmente ~~esse. il resto come contra.~~

~~Art. 2.~~

~~identico ut qui contra.~~

*Approvato nella Camera del 21 Maggio 1861.*

*Pillati*





Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'imito progetto di legge  
per l'abolizione della tassa d'osta pubblica nella  
Città di Livorno sia presentato al Parlamento Nazionale  
dal Ministro delle Finanze che incarichiamo di proporre  
i motivi ed di farne la discussione.  
Dat. Torino addi 28. Aprile 1861.

*[Handwritten signature]*

*Pietro Anton...*